

COMUNE DI RIESE PIO X (TREVISO)

Decreto n. 3/2012 del 26 ottobre 2012

Lavori di "realizzazione rotonda all'incrocio tra la s.p. n.6 con via Costanza e via degli Alpini".

Il Responsabile della III Area Tecnica e del Territorio

Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Altivole n. 86 del 06.06.2009, esecutiva ai termini di legge, con la quale è stato approvato l'accordo con il Comune di Riese Pio X per i lavori di realizzazione di una rotonda fra la S.P. n.6 con via Costanza e via degli Alpini;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Riese Pio X n.23 del 14.05.2010 con la quale, ai sensi dell'art.50, comma 4, della L.R. 61/85, veniva approvato il progetto preliminare, adottata e approvata la variante al P.R.G., a seguito delle quali è sorto il vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate ai lavori di realizzazione rotonda fra la S.P. n.6 con via Costanza e via degli Alpini;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Altivole n. 15 del 27.07.2010 con la quale veniva adottata la variante al P.R.G. e la deliberazione del Consiglio Comunale di Altivole n. 22 del 16.09.2010 con la quale veniva approvata la variante al P.R.G. e a seguito delle quali è sorto il vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate ai lavori di realizzazione rotonda fra la S.P. n.6 con via Costanza e via degli Alpini;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Riese Pio X n.41 del 19.04.2012, esecutiva ai termini di legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dell'opera sopraindicata, costituente dichiarazione di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti dell'art.12 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

Visto il proprio provvedimento n.583 del 25.09.2012 con cui si è provveduto alla determinazione urgente dell'indennità provvisoria di espropriazione delle aree da occupare, stante la necessità di eseguire al più presto i lavori in oggetto per la messa in sicurezza della circolazione stradale;

Dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.22, comma 1 del D.P.R.327/2001;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001 n.327;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Visto l'art.1 della L.1149/1967 in ordine all'esenzione dell'imposta di bollo, dai diritti catastali e dagli emolumenti ipotecari;

DECRETA

1) In favore del Comune di Altivole è disposto l'esproprio degli immobili descritti nella tabella allegata che fa parte integrante del presente provvedimento, siti nel Comune di Altivole (TV), autorizzandone l'occupazione permanente in capo al predetto Comune.

2) Il passaggio del diritto di proprietà è disposto, ai sensi dell'art.23, comma 1, del D.P.R. 327/2001, sotto la condizione sospensiva che il presente provvedimento venga notificato ed eseguito;

3) Il presente decreto comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti reali, o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili per i fini cui l'espropriazione è preordinata. Le azioni reali e personali esperibili non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio.

4) Ai sensi dell'art.22, comma 1, del D.P.R. 327/2001 le ditte proprietarie di cui al precedente prospetto è invitata a comunicare nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, se condivide l'indennità.

Ai sensi dell'art.22 comma 4, qualora le ditte non condividano l'indennità potrà inoltrare, entro i medesimi trenta giorni successivi all'immissione in possesso, istanza per la determinazione definitiva dell'indennità per mezzo di un collegio di tecnici, ai sensi dell'art.21 del D.P.R. 327/2001, designando un proprio tecnico di fiducia. In caso di silenzio si procederà d'ufficio a richiedere la determinazione dell'indennità alla Commissione di cui all'art. 41 del D.P.R.327/2001.

5) In relazione al disposto dell'art.3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n.241, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso:

- entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione della Legge, in relazione al combinato disposto dagli artt.2 e 21 della Legge 6 dicembre 1971 n.1034;

- in alternativa entro 120 giorni, sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica, in relazione al combinato disposto degli artt.8 e 9 del D.P.R. 24 dicembre 1971 n.1199.

Il Responsabile della III Area Tecnica e del Territorio Bernardi Giampietro